

cazione di una norma così delicata come il can. 1095, 3°. Delicata sia perché incide in modo molto diretto e penetrante sulla valutazione della persona e della sua scelta matrimoniale; sia perché una sua interpretazione erronea e non coerente con i principi di una corretta antropologia può condurre a conclusioni aberranti e contrarie alla dottrina cattolica sul matrimonio.

Anche chi non condivida tutte le posizioni e le argomentazioni del prof. Tejero non può trascurare di confrontarsi con il suo così articolato pensiero ed esserne stimolato a correggere, approfondire e precisare il proprio punto di vista.

In conclusione, non si può che vivamente incoraggiare alla lettura (e/o consultazione) di questo lavoro, perché l'impegno che essa pure richiede viene senza alcun dubbio compensato da validi guadagni di riflessione e di approfondimento circa un tema così rilevante non solo per la dottrina canonica ma anche per la prassi pastorale e giudiziaria della Chiesa.

*Paolo Bianchi*

Desiderio VAJANI, *La cooperazione del difensore del vincolo alla ricerca della verità per il bene della Chiesa*, Pontificia Universitas Lateranensis, Facultas Iuris Canonici, Thesis ad Doctoratum, Romae, 2003, p. 149.

Il Difensore del Vincolo è una figura peculiare del diritto cano-

nico, ed i processi di nullità matrimoniale sono certamente il principale ambito della sua funzione (anche se non l'unico: si pensi alle cause di nullità della sacra ordinazione, pur essendo queste, nella pratica, assai limitate).

Proprio la delicatezza e l'importanza pastorale di tali processi hanno attirato non di rado, soprattutto negli ultimi anni, l'attenzione sulla sua figura, in modo invero contrastante: da una parte, alcuni operatori pastorali manifestano un certo disagio nei suoi confronti, percependolo come un rigido difensore di un principio astratto o comunque mal coniugabile con la realtà pratica della vita, quasi come un ostacolo verso una maggiore larghezza e rapidità nel venire incontro, anche attraverso la via della dichiarazione di nullità, al problema oggi sempre più diffuso dei fallimenti coniugali.

Dalla parte opposta, non manca nel dibattito dottrinale chi vorrebbe considerarlo — si tratta per lo più di opinioni espresse da operatori giudiziari — come protagonista del processo stesso, attribuendogli, in sé o come rappresentante della Chiesa, quel ruolo di convenuto che, secondo la predetta visione pastorale — che auspica peraltro una riforma delle cause di nullità matrimoniali, al punto da invocare la via amministrativa per ottenere la «*declaratio nullitatis*» — sarebbe invece difficilmente applicabile al coniuge di colui che accusa di nullità il proprio matrimonio, data la natura assai particolare

degli interessi in gioco meritevoli di tutela (la necessità di restituire serenità a persone che hanno situazioni di notevole sofferenza — talora drammatiche — alle spalle, e che non di rado hanno già provveduto a crearsi una nuova vita sul piano affettivo, risposandosi civilmente e dando alla luce relativa prole).

Nell'ambito di tale dibattito si colloca l'interessante volume di Desiderio Vajani — già parroco e collaboratore della Curia diocesana di Milano ed ora Difensore del Vincolo presso il TER Lombardo —, che costituisce il risultato del titolo di dottore in diritto canonico conseguito dall'autore presso la Pontificia Università Lateranense.

Ad un'indagine generale, l'opera in questione si manifesta ben strutturata sotto il profilo sistematico e sul piano dell'analisi teorico-dottrinale: scorrendo l'indice, si rileva che lo studio si apre con un primo capitolo che esamina, in prospettiva storico-giuridica, l'evoluzione dell'ufficio del «Defensor Vinculi» dalla sua istituzione fino al Codice di Diritto Canonico del 1983. Nell'ambito di tale partizione, il Vajani dopo avere, in via preliminare, descritto la normativa contemplata nella Cost. ap. «Dei Miseratione», del 1741 — che configurava l'istituto in esame come ufficio stabile e permanente nelle cause di nullità matrimoniale —, analizza le Istruzioni «Cum moneat» e «Quemadmodum matrimonii», del 1840, per passare poi al CIC 1917 e all'Istr. «Provida Mater Ecclesia»,

del 1936. Prende, ancora, in considerazione le varie Allocuzioni pontificie al Tribunale Apostolico della Rota Romana ed il M. p. «Causas matrimoniales» del 1971, per trattare, infine, della disciplina contenuta sul tema dal CIC 1983.

Nel secondo capitolo, l'autore offre un'interpretazione del significato e della funzione del Difensore del Vincolo nell'attuale legislazione, ed in relazione alla questione del suo ruolo nel processo. Si sofferma, nello specifico, su un problema ermeneutico relativo alla lettura dell'avverbio «rationabiliter», riportato nel can. 1432, descrivendo i diversi orientamenti della dottrina sul punto; menziona, successivamente, la proposta di Z. Grocholewski di considerare il Difensore del Vincolo come «rappresentante della *vera parte convenuta*, cioè la Chiesa», e le critiche di G. Comotti a tale proposta.

Nel terzo ed ultimo capitolo Vajani formula appropriate osservazioni descrittive circa la natura peculiare del processo matrimoniale canonico e sulla posizione atipica che assumono le parti in tale tipologia di giudizio, allo scopo di comprendere più adeguatamente il ruolo processuale del Difensore del Vincolo.

Ad una lettura approfondita e critica del volume in questione, tuttavia, si evince una certa discrasia tra le premesse in esso poste e le conseguenze ivi tratte. Mi riferisco, in particolare, ad una serie di domande che l'autore pone, nell'ultimo capitolo menzionato: come

può essere qualificata, giuridicamente, la posizione del tutore del matrimonio in un processo, come quello matrimoniale, in cui non si hanno sempre — in senso tecnico — delle vere «parti» in causa? Quale implicazione deriva, in merito, dalla possibilità di un «litisconsorzio» — formale o di fatto — tra i coniugi? Il processo matrimoniale è qualificabile — sul piano meramente contenutistico — più esattamente come un processo giudiziario o come una procedura amministrativa? E, nel primo caso, si caratterizza per una natura accusatoria o inquisitoria? Queste sono alcune delle questioni — di capitale importanza — che nell'opera che si commenta vengono sollevate, ma non pare che sia stata fornita una risposta, o perlomeno detta risposta non si delinea in maniera chiara ed esaustiva.

Certamente, trattasi di domande, alle quali in dottrina non è stata fornita una risposta sempre puntuale, né univoca, ma ci si sarebbe aspettato che l'autore, dopo aver formulato, pur in modo esauriente, le diverse tesi in proposito — e data appunto la pregiudiziale difficoltà della tematica affrontata — assumesse in conclusione una posizione critica precisa, tentando di delineare delle possibili soluzioni agli interrogativi menzionati.

Se poi si aggiunge, a tutto ciò, un repertorio bibliografico e delle citazioni in nota talora piuttosto scarni, si desume che l'opera in parola non riesce ad assolvere pienamente allo scopo prefissato nella

parte introduttiva — beninteso assai difficile, lo si ribadisce —, ossia di risultare una sintesi appagante per il lettore.

Va, comunque, riconosciuto al Vajani lo sforzo di essersi saputo orientare con perizia nell'ambito di una materia delicata ed ancora fluida quale quella processual-matrimoniale, e di aver saputo offrire una panoramica completa circa gli approcci della dottrina al tema dell'importanza della «defensio Sacramenti» e del ruolo del Difensore del Vincolo nei giudizi di nullità matrimoniale.

*Ciro Tammaro*

Francisco WALKER VICUÑA, *La facultad para confesar*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2004, p. 265.

Publicata nella Serie Diritto Canonico della collana Tesi Gregoriana l'opera costituisce un significativo contributo nella dibattuta questione riguardante la natura e il significato della facoltà di confessare, attuale formulazione dell'abilitazione canonica necessaria perché il presbitero possa amministrare il sacramento della penitenza impartendo una valida assoluzione (cfr. can. 966 CIC). Come è noto, la normativa precedente non parlava di «facoltà» bensì di «potestà di giurisdizione» o, più semplicemente, di «giurisdizione o licenza» per ascoltare confessioni (cfr.

cann. 872 e 877 CIC 1917). Strutturato in quattro capitoli, il lavoro si apre con una serie di domande retoriche che si possono così sintetizzare: ha ancora senso esigere per la validità della penitenza che il presbitero, oltre alla potestà di ordine, abbia ricevuto un'abilitazione giuridica che sembra estrinseca al sacramento? quali sono i beni che si vogliono tutelare con una disposizione che limita l'esercizio spedito dell'ordine sacro in una situazione, come la presente, di scarsità di sacerdoti?

Nel primo capitolo, di carattere storico, si tenta una prima risposta a tali domande percorrendo lo sviluppo della prassi e della dottrina della Chiesa sulle condizioni richieste nel ministro della penitenza. A proposito dei primi secoli, in cui la penitenza era celebrata abitualmente dal Vescovo alla presenza della comunità, viene ricordato che eccezionalmente, in caso di necessità e in assenza del Vescovo, anche i presbiteri amministravano la riconciliazione in suo nome e con la sua licenza almeno implicita. Più significativo è il periodo che va dal secolo VI fino al secolo XII, in cui, abbandonata la penitenza pubblica, i presbiteri diventarono ministri abituali della penitenza, ma sempre in dipendenza del Vescovo. In questo periodo si diffuse la regola canonica, accolta poi solennemente dal Concilio Lateranense IV, della necessità di confessarsi con il *proprius sacerdos*, vale a dire con il proprio Vescovo o con il presbitero che aveva ottenuto la

sua licenza attraverso l'affidamento di un ufficio con *cura animarum*. Lo sviluppo dottrinale verso l'uso della nozione di «giurisdizione» nell'ambito della penitenza appare segnato da Graziano che introdusse nel Decreto la distinzione tra la *potestas* ricevuta nell'ordinazione e la *executio potestatis* ricevuta con l'istituzione (la nomina ad un ufficio). Tale distinzione sarà poi espressa in vari modi (*claves* e *usus clavium*, *potestas in habitu* e *in usu*, ...) fino alla generalizzazione del termine *iurisdictio* per indicare l'abilitazione o la licenza da parte dell'autorità competente, richiesta dai sacri canoni per esercitare la potestà di ordine su determinati fedeli impartendo una valida assoluzione dei peccati. Successivamente, in continuità con il Concilio di Firenze, che aveva dichiarato ministro della penitenza il *sacerdos habens auctoritatem absolvendi vel ordinariam vel ex commissione superioris* (cfr. DS 1323), il Concilio di Trento, a proposito della dottrina sui peccati riservati ai Vescovi e sulla base del carattere giudiziale del sacramento della penitenza, dichiarerà senza valore l'assoluzione *quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem* (cfr. DS 1686), e condannerà come eretica l'affermazione che i Vescovi non hanno il diritto di riservarsi casi se non solo nella disciplina esteriore e che tale riserva non vieta che un sacerdote assolva veramente nei casi riservati (DS 1711). Di rilievo è anche l'affermazione del Trident-